



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIENA A  
ORGANISMI ESTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 18.05.2005

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIENA A ORGANISMI ESTERNI**

**approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 18.05.2005**

## **Art 1 – ambito di applicazione**

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, ed in particolare quelle emanate dalla Regione Toscana, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Siena a organismi esterni.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente normativa gli impianti sportivi di pertinenza scolastica.

## **Art 2 – soggetti**

1. Ove il Comune di Siena non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. In via subordinata, e particolarmente nel caso in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso, il Comune di Siena può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

## **Art 3 – Commissione comunale di controllo**

1. Nella scelta del gestore, il Comune di Siena adotterà tra l’altro i seguenti criteri:
  - garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini.
  - garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti di cui all’art 2 che ne facciano richiesta.
2. A tal fine il Comune di Siena istituisce un’apposita commissione di controllo composta dal Sindaco o suo rappresentante, dal direttore del competente ufficio comunale, e dal presidente del CONI o suo delegato, ed integrata di volta in volta da un rappresentante della gestione dell’impianto in oggetto; la rappresentanza dei gestori ha diritto ad un unico voto anche in caso di gestioni associate, ovvero ove la commissione prenda in esame l’attività di più impianti di analoga tipologia, affidati a gestori diversi.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di settembre;
4. La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo rappresentante, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. la Commissione può essere convocata anche su richiesta di uno o più gestori o utenti, e per esaminare eventuali contenziosi in materia di accesso alle strutture;
6. Al fine di disciplinare opportunamente l’accesso agli impianti da parte di organismi sportivi diversi dai gestori, le domande di utilizzazione degli impianti dovranno essere inoltrate ai gestori medesimi e al Comune di Siena entro il 31 agosto di ogni anno per la stagione sportiva successiva, per consentirne l’esame da parte della commissione competente.
7. I gestori sono comunque tenuti ad uniformarsi alle determinazioni adottate dalla Commissione.

## **Art 4 – avviso pubblico**

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell’avviso pubblico.
2. L’avviso contiene, oltre all’indicazione dell’impianto da affidare, almeno l’indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell’impianto, l’elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l’Ente proprietario e il gestore.

## **Art 5 – criteri di selezione del contraente**

1. La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità riferita alle seguenti caratteristiche:
  - a) esperienza di gestione di impianti destinati alla medesima sportiva tipica dell’impianto;

- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, documentata da iniziative relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura organizzate in collaborazione con organismi associativi operanti nei settori dello sport e dei servizi al cittadino.
  - c) affidabilità economica.
  - d) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; a tal fine saranno valutate le qualifiche rilasciate dagli enti e dalle federazioni sportive riconosciute ed affiliate al CONI relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura;
  - e) compatibilità dell'attività sportiva tipica dell'organismo richiedente con quella principale praticabile nell'impianto oggetto di affidamento.
2. Inoltre, e particolarmente nel caso di impianti che per caratteristiche strutturali siano particolarmente idonei alla pratica sportiva di base, sarà ulteriore criterio di selezione l'esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani, la prima infanzia, i diversamente abili, gli anziani, l'agonismo, l'integrazione di categorie a rischio sociale.

#### **Art 6 – gestioni a titolo oneroso**

1. Ove la gestione sia prevista a titolo oneroso per il Comune o per l'affidatario, l'affidamento avverrà previo espletamento delle procedure di scelta del contraente previste dalle vigenti disposizioni di legge, e comunque con i criteri elencati ai precedenti artt 2 - 5.
2. In tal caso l'avviso conterrà inoltre l'importo del canone minimo che si intende percepire o del contributo o corrispettivo a base d'asta posto a carico del Comune medesimo, e gli importi delle tariffe d'uso determinate dal Comune di Siena ai sensi del successivo art 9.

#### **Art 7 – progetti**

- I soggetti partecipanti alla selezione dovranno inoltre presentare un progetto che evidenzi tra l'altro:
- a. i profili economici e tecnici della gestione;
  - b. le attività nei settori elencati al precedente art 6.
  - c. le eventuali ulteriori migliorie sia sul piano tecnico – gestionale che su quello delle attività.

#### **Art 8 – provvedimento di affidamento**

1. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale competente.

#### **Art 9 – tariffe d'uso**

1. In materia di tariffe d'uso, il gestore si conformerà a quanto disposto dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

#### **Art 10 – contenuti della convenzione**

1. La convenzione contiene i seguenti elementi:
  - durata dell'affidamento, con un massimo di sei anni;
  - indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
  - oneri a carico del gestore; di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
  - oneri a carico del Comune di Siena; di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
  - in materia di tariffe d'uso, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dal Consiglio comunale con apposito provvedimento;
  - modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
  - modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune di Siena, sia da parte della società sportiva; modalità di rescissione consensuale;
  - penali in caso di inadempienza;
  - obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T;
  - riserva di accesso gratuito per il Comune per un massimo di venti giornate annuali;

### **Art 11 – stadio e ippodromo comunale**

1. In parziale deroga a quanto stabilito in particolare agli artt 2, 5, 6 e 7 del presente regolamento, lo stadio comunale principale viene comunque affidato alla società calcistica che disputa il campionato nazionale di livello maggiore;
2. L'ippodromo comunale, può essere affidato anche a soggetti diversi da quelli stabiliti all'art 2, in particolare a soggetti che, per esperienza specifica e provata competenza imprenditoriale, possono garantire un'adeguata e congrua gestione economica;
3. per l'impianto di cui al precedente comma 2, oltre alle caratteristiche elencate al comma 1 dell'art 5 del presente regolamento, sarà valutata anche l'esperienza specifica maturata nella gestione di servizi accessori tipici degli ippodromi;
4. Per gli impianti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art 5.